

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione per lo svolgimento della processione in occasione della domenica delle Palme

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Parrocchia Santa Maria Elisabetta in località Lido di Venezia, prot. n.134658 del 15/03/2018 ha comunicato al Corpo di Polizia Locale lo svolgimento della processione religiosa, il giorno 25/03/2018, in occasione della "domenica delle Palme;
- la processione partirà alle ore 10:30 da via Fra Mauro e proseguirà lungo le vie Cipro, Marco Polo, Riviera San Nicolò per arrivare al piazzale antistante la chiesa di San Nicolò;

Considerato che:

- in data 20/03/2018 è pervenuto il parere positivo dal Corpo di Polizia Locale, nel quale è indicata l'occupazione di una corsia di circolazione al fine dello svolgimento della processione;
- sarà previsto un afflusso numeroso di fedeli;

Ritenuto pertanto necessario regolamentare la circolazione stradale durante lo svolgimento della processione per garantire in sicurezza della circolazione pedonale;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dal Corpo di Polizia Locale – Servizio di prossimità Centro Storico e Isole acquisita con protocollo n. 144839 del 21/03/2018;
- il parere positivo rilasciato dal Corpo di Polizia Locale – Servizio di prossimità Centro Storico e Isole prot.n.134658 del 15/03/2018;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- gli art. 5,6,7,43 del Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

1. la sospensione temporanea del transito dei veicoli in occasione dello svolgimento della processione religiosa lungo le vie: Fra Mauro, Cipro, Marco Polo, Riviera San Nicolò per arrivare al piazzale antistante la chiesa di San Nicolò.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività il giorno 25/03/2018 dalle ore 10:30 e fino alla fine del transito della processione.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 21 marzo 2018

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.